

Vademecum dell'assistente volontario nelle carceri

A cura di: Anna Grosso e Marco Cafiero





C.R.V.G.L. Conferenza Regionale Volontariato Giustizia Liguria

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA ART. 27

La responsabilità penale è personale.
L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.
Le pene non possono consistere in pene contrarie al senso di umanità
e devono tendere alla rieducazione del condannato.

ORDINAMENTO PENITENZIARIO

ART. 17

Partecipazione della comunità esterna all'azione rieducativa.

La finalità del reinserimento sociale dei condannati e degli internati deve essere perseguita anche sollecitando e organizzando la partecipazione di privati e di istituzioni o associazioni pubbliche o private all'azione rieducativa.

Sono ammessi a frequentare gli istituti penitenziari con l'autorizzazione e secondo le direttive del magistrato di sorveglianza, su parere favorevole del direttore, tutti coloro che avendo concreto interesse per l'opera di risocializzazione dei detenuti dimostrino di poter utilmente promuovere lo sviluppo dei contatti tra la comunità carceraria e la società libera.

ART. 78

Assistenti volontari

L'amministrazione penitenziaria può, su proposta del magistrato di sorveglianza, autorizzare persone idonee all'assistenza e all'educazione a frequentare gli istituti penitenziari allo scopo di partecipare all'opera rivolta al sostegno morale dei detenuti e degli internati, e al futuro reinserimento nella vita sociale.

Gli assistenti volontari possono cooperare nelle attività culturali e ricreative dell'istituto sotto la guida del direttore, il quale ne coordina l'azione con quella di tutto il personale addetto al trattamento

Gli assistenti volontari possono collaborare coi centri di servizio sociale per l'affidamento in prova, per il regime di semilibertà e per l'assistenza ai dismessi e alle loro famiglie.

PROTOCOLLO D'INTESA

TRA DIPARTIMENTO AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA DIREZIONE GENERALE ESECUZIONE PENALE ESTERNA E CONFERENZA NAZIONALE VOLONTARIATO GIUSTIZIA (estratti)

... considerata la rilevanza del contributo sempre più significativo dato dal volontariato nell'ambito dell'esecuzione penale e svolto con spirito di collaborazione con gli operatori dell'amministrazione penitenziaria...

le parti promuovono a livello locale progetti, protocolli operativi, convenzioni volti a favorire l'inserimento sociale dei condannati ammessi alla misura alternativa...

si impegnano a sviluppare la collaborazione tra i Centri ed il volontariato, relativamente alla gestione degli Sportelli Informativi Integrati (SPIN) già esistenti o da attivare... promuovono la progettazione e realizzazione, da parte dei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria e delle Conferenze Regionali del Volontariato, di corsi di formazione ed aggiornamento congiunti tra gli operatori.

INDICE

Principi fondativi del volontariato penitenziario	2
Introduzione	5
- A chi si rivolge il vademecum	5
- Perché il volontariato	5
- Perché il volontariato penitenziario	5
Parte I. II "pianeta carcere"	7
1. Il quadro normativo	7
2. Gli Istituti penitenziari	8
3. La struttura del carcere	9
4. Gli U.E.P.E. (Uffici di Esecuzione Penale Esterna)	9
5. Gli operatori penitenziari	10
6. Le persone private della libertà, o ristretti	11
Parte II. L'assistente volontario penitenziario	12
1. Ruolo del volontariato penitenziario (art.17, art.78)	12
2. Specificità del volontariato penitenziario	13
3. Aree d'intervento dell'assistente volontario ex art.78	13
Parte III. Approfondimento giuridico	17
1. La fase di merito	17
- Le indagini	17
- Il processo	19
2. La fase di esecuzione	22
- Le figure	22
- Le leggi	22
- Misure alternative, benefici, permessi	23
Appendici	
- Il detenuto straniero	28
- Il detenuto tossicodipendente	31
Glossario giuridico	33

INTRODUZIONE

Come Conferenza Regionale Volontariato Giustizia Liguria, siamo lieti di presentare la nuova edizione del "Vademecum dell'assistente volontario nelle carceri".

Questo manuale è frutto del contributo di molti: ringraziamo innanzitutto Michele Ricci, da decenni volontario nel carcere di Imperia, che nel 2003 aveva elaborato il nostro primo "Vademecum": il suo manuale, utilizzato con profitto da molti volontari e attualmente esaurito, è stato il punto di partenza del nostro lavoro. A cinque anni di distanza, ci è sembrato utile ampliarlo ed aggiornarlo tenendo conto delle nuove normative e delle esperienze maturate nel frattempo dai nostri volontari, che ringraziamo per il loro apporto.

A chi si rivolge il "vademecum"?

- a coloro che intendono affrontare per la prima volta un'esperienza di volontariato in carcere; a loro sono rivolte in particolare le parti I e II, che offrono un'informazione di base sugli Istituti penitenziari, sulle figure professionali che vi operano, sulle principali leggi

che disciplinano l'esecuzione penale e sul ruolo del volontariato in ambito penitenziario;

- ai volontari che già operano in carcere: a loro è rivolta il particolare la parte III, che fornisce un aggiornamento sulle leggi penitenziarie più recenti;
- ai volontari che svolgono il loro impegno all'esterno del carcere, presso gli UEPE o nelle strutture di sostegno al reinserimento sociale, e devono affrontare il complesso mondo

L'aggiornamento giuridico tiene conto delle leggi vigenti in data 30 aprile 2008. Eventuali nuove norme che dovessero entrare in vigore successivamente saranno l'oggetto di un inserto di aggiornamento che integrerà il vademecum.

legislativo e le problematiche legate alle persone in misura alternativa e agli ex-detenuti.

Perché il volontariato?

Il volontariato, che si presenta oggi come un fenomeno complesso e variegato in continua espansione, è disciplinato dalla della Legge Quadro sul volontariato (L.266/91), che all'art. 1 afferma: "La Repubblica italiana riconosce il valore sociale e la funzione dell' attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne promuove lo sviluppo salvaguardandone l'autonomia e ne favorisce l'apporto originale...".

Questa legge, che offre un esplicito riconoscimento alle organizzazioni di volontariato - possibilità di stabilire convenzioni con gli Enti pubblici, di ottenere finanziamenti per progetti, di partecipare alla programmazione pubblica - ha contribuito all'affermarsi dell'attuale tendenza a privilegiare il volontariato associato rispetto al volontariato singolo.

Oggi vediamo quindi un volontariato che cambia il suo modo di operare, non più condizionato da modalità d'azione occasionali e non programmate, ma che interviene come associazione o gruppo. Questo implica un confronto costante con la formazione, con progetti pensati e realizzati con la presenza di altri soggetti, pubblici e privati, al fine di poter collaborare sempre più con le istituzioni, grazie alla serietà e continuità degli interventi offerti.

Perché il volontariato penitenziario?

La presenza del volontariato in carcere è prevista dagli art. 17 e 78 dell'Ordinamento Penitenziario (L. 354/75) e specificata dagli art. 68 e 120 del D.P.R. 320/2000, "Regolamento sull'ordinamento penitenziario".

Questi articoli prevedono la partecipazione di assistenti volontari alle attività che hanno come "finali-

tà il reinserimento sociale dei condannati e degli internati e all'opera rivolta al sostegno morale dei detenuti e degli internati e al futuro reinserimento nella vita sociale" (art. 78).

Il volontariato passa, quindi, da un ruolo prettamente assistenziale ad un ruolo più attivo: gli viene riconosciuto il compito di cooperare al reinserimento sociale previsto dall' art. 27 della Costituzione, un ruolo che non è di supplenza e neppure di sostegno a ciò che non funziona nel sistema carcerario; il volontariato penitenziario viene così ad agire in un'ottica più ampia e finalizzata che si colloca nella linea della legge quadro n. 266 del '91, che riconosce al volontariato organizzato un ruolo attivo di partecipazione e stimolo alle istituzioni e agli enti pubblici, un ruolo politico dunque.

Considerate le potenzialità del volontariato carcerario nel quadro più ampio del volontariato, occorre considerare nella pratica quali sono le funzioni che esso svolge operando all'interno del carcere e come esse debbano essere svolte. Ci sembra che in sintesi si possa dire che il volontario svolge il compito di:

- a. instaurare un rapporto col detenuto che miri a dargli un sostegno morale (e non solo) immediato ma che lo aiuti anche a ricucire lo strappo con la società che si è creato con il reato e poi con la reclusione;
- b. fare da ponte fra interno ed esterno del carcere rompendo la separatezza che caratterizza la vita carceraria con lo scopo di preparare il detenuto al reinserimento alla fine della pena.

Per fare questo il volontario collabora per legge con le varie figure operanti negli istituti penitenziari sotto il controllo del direttore: ma occorre che esso mantenga sempre la propria autonomia nei confronti degli operatori penitenziari, pur nel rispetto di regolamenti, del ruolo e delle persone che lavorano nel carcere; il rapporto fra detenuti e volontari trae gran parte della sua forza proprio da questa sua autonomia; è questa terzietà che gli permette di vedere e giudicare quello che non va e portare avanti proposte e suggerimenti a tutela dei soggetti più deboli

Per svolgere la sua attività è molto importante che il volontario, oltre a una forte motivazione, possegga una solida formazione che gli permetta di affrontare situazioni particolarmente difficili dal punto di vista relazionale (detenuti e personale penitenziario), una buona conoscenza di concetti base legati alla terminologia giudiziaria, una buona capacità di porsi in rete con altri soggetti: innanzitutto con i volontari della sua e di altre associazioni che operano in carcere e poi con enti, associazione specializzate che operano all'esterno;

c. promuovere il reinserimento sociale dei detenuti anche attraverso la sensibilizzazione dell'opinione pubblica. Rispetto a tale tema, le funzioni essenziali del volontariato penitenziario sono: di garantire con la sua presenza la partecipazione della comunità esterna all'interno dell' istituto carcerario e di "portare fuori" dalle mura dell' istituto stesso i bisogni, le proposte e le riflessioni delle persone con cui ha quotidianamente a che fare e di cui conosce la realtà di vita.

E' importante quindi che i volontari evitino atteggiamenti di chiusura sulle proprie attività, dedicandosi anche ad un lavoro informativo e divulgativo. A questo scopo bisogna sollecitare in modo continuo i mezzi di comunicazione; le occasioni possono variare dall' organizzazione di iniziative culturali di interesse pubblico alla descrizione di situazioni particolari di alcuni istituti penitenziari. In ogni caso, l' obiettivo è quello di creare opportunità di discussione e di favorire un confronto tra istituzione carceraria e società esterna.

Ci auguriamo che il vademecum che presentiamo possa essere un valido aiuto per capire il pianeta carcere offrendo una descrizione il più semplice possibile della sua complessità, e che possa essere un valido aiuto per essere vicino ai detenuti nel difficile periodo della loro detenzione e per offrire strumenti e supporti per affrontare il loro reinserimento nella società.

Anna Grosso - Presidente CRVGL

PARTE I. IL "PIANETA CARCERE"

PUÒ ESSERE UTILE, PER IL VOLONTARIO CHE INIZIA IL SUO SERVIZIO IN CARCERE, AVERE UNA VISIONE D'IN-SIEME DELL'AMBIENTE IN CUI SI TROVERÀ AD OPERARE. ÎN QUESTA PRIMA PARTE CI SOFFERMEREMO BRE-VEMENTE SULLE PRINCIPALI LEGGI CHE REGOLANO LA GIUSTIZIA PENALE, SULLA STRUTTURA E IL FUNZIO-NAMENTO DEL CARCERE, NONCHÉ SULLE FIGURE CHE VI OPERANO E CON LE QUALI IL VOLONTARIO SI TRO-VERÀ A INTERAGIRE, SULL'ESECUZIONE PENALE ESTERNA E SULLE DIVERSE "CATEGORIE" DI DETENUTI SECONDO LA LORO POSIZIONE GIURIDICA.

1. Il quadro normativo

Due leggi fondamentali regolano la giustizia penitenziaria:

- la legge denominata Ordinamento Penitenziario (L. 354/1975, d'ora in avanti O. P.)
- E' la legge di Riforma Penitenziaria, intervenuta a modificare un Regolamento che risaliva al 1931. Introduce il principio della rieducazione del condannato, in linea con l'art. 27 della Costituzione, e stabilisce le misure privative e limitative della libertà;
- il relativo **Regolamento di Esecuzione** (D.P.R. 320/2000, d'ora in avanti R.E.). Introdotto nel settembre 2000, prevede diverse modifiche organizzative e anche strutturali negli Istituti di pena.

Questi due testi rappresentano lo strumento organico di base del vigente ordinamento penitenziario, cui si richiamano costantemente le successive modifiche e integrazioni: è quindi importante averne buona conoscenza.

Accenniamo brevemente ad alcune leggi a cui si farà spesso riferimento nelle pagine seguenti:

- Legge Gozzini (L. 663/86)

Legge che ha ampliato i benefici e le misure alternative previste dall'O.P.. Nel 91-92 sono intervenuti dei provvedimenti di contrasto alla criminalità organizzata che poi, di fatto, hanno causato una restrizione dell'accesso ai benefici per una parte dei condannati.

- Legge Simeoni-Saraceni (L. 165/98)

Varata nel 1998, consente ai condannati che hanno una pena o un residuo di pena inferiore ai tre anni (quattro anni per i condannati tossicodipendenti e alcooldipendenti) di poter essere ammessi all'affidamento ai servizi sociali senza dover passare dal carcere.

- Legge Smuraglia (L. 193/2000)

In vigore dal 2000, prevede degli sgravi fiscali per le imprese che assumono i detenuti (sia all'interno degli Istituti di pena sia ammessi al lavoro esterno) e gli ex detenuti (nei sei mesi successivi alla fine pena).

- D.P.R. 309/1990

Emanato in seguito alla legge 162/1990, affida all'Amministrazione Penitenziaria nuovi compiti di prevenzione e cura delle infezioni da HIV in ambito carcerario: trattamento socio sanitario, riabilitazione e reinserimento sociale dei detenuti tossicodipendenti e alcooldipendenti.

- **Testo Unico sull'immigrazione** (DLgs. 286/1998). Un testo che riforma la cosiddetta "legge Martelli" rimasta in vigore dal '91 al '98. Ultimamente modificato dalla legge 184/2002 che tra le altre

cose ha introdotto l'espulsione come misura alternativa alla detenzione per le pene inferiori ai 2 anni.

- Legge ex Cirielli (L. 251/2005)

Introduce modifiche al Codice Penale e all'**O.P.**, diminuendo i termini di prescrizione e aumentando le pene per i recidivi.

Le leggi e i decreti menzionati - con le successive modifiche - sono reperibili sul sito www.normeinrete.it indicando il numero e la data di ciascuno.

2. Gli Istituti penitenziari

Gli Istituti penitenziari accolgono i soggetti che, in relazione alla tipologia del reato e alla durata della reclusione, vengono assegnati e distribuiti in:

- Case mandamentali: possono esservi ristretti gli imputati a disposizione di ogni autorità giudiziaria, nonché i condannati alla pena dell'arresto o della reclusione nella misura massima di un anno,
 anche se residuo di pena maggiore.
- Case circondariali: possono esservi ristretti gli imputati a disposizione di ogni autorità giudiziaria, nonché i condannati alla pena dell'arresto o della reclusione nella misura massima di tre anni, anche se residui di pena maggiore.
- Case di reclusione: possono esservi ristretti i condannati all'ergastolo ovvero alla pena di reclusione per tempo maggiore di tre anni.

Attualmente in Liguria sono presenti sette Case Circondariali:

Genova Marassi, Piazzale Marassi, 2 - Genova

Genova Pontedecimo (con sezione femminile), via Coni Zugna 33 - Genova

Chiavari, via al Gasometro 2 - Chiavari

La Spezia, via Fontevivo 43 - La Spezia


Savona, Piazza Monticello 4 - Savona

Imperia, via Agnesi, 2 - Imperia

Sanremo. Via Armea 144 - Sanremo

Sul territorio ligure non vi sono O.P.G. (Ospedali Psichiatrici Giudiziari) né IPM (Istituti Penali Minorili).

3. La struttura del carcere



4. Gli UEPE (Uffici di Esecuzione Penale Esterna)

Gli UEPE (ex CSSA) svolgono una funzione di raccordo fra l'interno e l'esterno del carcere, in vista di accompagnare e facilitare il reinserimento nella vita libera. Sono coordinati dal P.R.A.P. (Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria).

All'interno del carcere, su richiesta del direttore dell'Istituto, gli assistenti sociali dell'UEPE prestano opera di consulenza per favorire il buon esito del trattamento penitenziario; all'esterno del carcere svolgono compiti di vigilanza, assistenza e sostegno verso le persone in misura alternativa o in libertà vigilata.

Nell'attuare gli interventi di osservazione e di trattamento in ambiente esterno, l'UEPE si coordina con le istituzioni e i servizi sociali che operano sul territorio, nonché con le associazioni di volontariato e col privato sociale.

Lo Sp.In. (Sp.ortello In.formativo per detenuti)

In questi ultimi anni diversi Uepe hanno attivato gli Sp. In., punti di ascolto esterni al carcere rivolti ai detenuti in misura alternativa, agli ex detenuti e ai loro famigliari; interni al carcere per detenuti in uscita. In un clima di accoglienza ed ascolto, gli Sp.In. offrono una serie di informazioni:

- sulle misure alternative e sul gratuito patrocinio;

- sulle strutture di ospitalità notturna, sui principali punti di distribuzione di alimenti e sulle mense;
- su come utilizzare al meglio i vari servizi (ambulatori, Ser.T., Servizio Salute Mentale, ecc.);
- su dove fare gratuitamente esami clinici, visite specialistiche;
- per chi cerca lavoro, lo Sp.ln. non lo offre direttamente, ma può aiutare a scrivere il curriculum, informare su dove e come aggiornare i documenti di lavoro, fornire un orientamento sui progetti lavorativi esistenti.

Gli Sp.In. attualmente operanti in Liguria:

Sp.In. Genova - via Brigate Partigiane 92r. - Tel. 010.54.89717

Sp.In. La Spezia - Via D. Minzioni 43 - Tel. 0187. 738379

Sp.In. Sanremo - via S. Francesco 11 - Tel.

Sp.In. Ventimiglia - Pzza della Libertà 1 - Tel. 331. 2770307

Sp.In. Albenga - via Episcopio 2 - Tel.

Sp.In. Savona - via Zara 5

Sp.In. Tigullio - via Vinelli 9 (in fase di apertura)

All'interno della C.C. di Marassi: Sp.In. per detenuti in uscita

5. Gli operatori penitenziari

L'assistente volontario avrà occasione di interagire con le diverse figure professionali che operano in carcere. Ecco un breve profilo di ciascuna.

Direttore

Ha la responsabilità della gestione e dell'andamento dell'istituto. Decide sul regolamento interno e può concedere l'art. 21 (lavoro all'esterno). Coadiuvato dai vicedirettori, presiede e coordina le diverse attività interne.

Agenti di polizia penitenziaria

Tutelano l'ordine e la sicurezza negli Istituti e partecipano all'attività di osservazione e trattamento rieducativo dei detenuti.

Educatore

Predispone, organizza e coordina le attività interne inerenti la scuola, il lavoro, le iniziative culturali, ricreative e sportive, in collaborazione con gli altri operatori. Partecipa, nell'ambito del gruppo di osservazione e trattamento (G.O.T.), alla definizione di un percorso finalizzato alla rieducazione e al reinserimento del detenuto.

Psicologo

Svolge attività di osservazione e trattamento mirate alla valutazione della personalità e delle capacità di recupero dei detenuti. Partecipa alle attività di gestione delle tossicodipendenze e alcooldipendenze. Effettua inoltre interventi di sostegno psicologico.

Medico

Effettua la visita medica all'ingresso, e assistito dal personale paramedico, fornisce l'assistenza sanitaria: può prescrivere esami e visite specialistiche fuori dal carcere.

Assistente sociale

Fa parte dell'UEPE (Ufficio di Esecuzione Penale Esterna) e si occupa del rapporto tra il detenuto e il suo ambiente esterno (famigliare, lavorativo. abitativo, ecc.). Promuove i contatti con le risorse esterne e i servizi territoriali per facilitare il reinserimento sociale, sia in previsione di ammissione ai benefici di legge, sia in vista della dismissione a fine pena. Ha competenze nei confronti dei con-

dannati che accedono alle misure alternative direttamente dalla libertà.

Gruppo Osservazione e Trattamento (G.O.T.)

Svolge attività di osservazione della personalità del ristretto per definire un trattamento rieducativo individualizzato. Ne fanno parte gli operatori dell'area educativa, ed è aperto al contributo di operatori esterni, quali i volontari, i mediatori culturali, gli esperti.

Unità Funzionale (U.F.) Carcere

Svolge attività di cura e riabilitazione rivolta ai tossicodipendenti e alcoldipendenti. Il personale è composto da psicologi, medici, educatori professionali.

Medico Ser.T (U.F. Carcere)

Garantisce il servizio sanitario all'interno dell'Istituto per i detenuti seguiti dal Ser.T.

Insegnanti e altri operatori della formazione professionale

Forniscono stimoli per l'acquisizione e la valorizzazione di requisiti utili per il reinserimento sociale.

Cappellano ed altri ministri di culto

Gestiscono l'assistenza religiosa e svolgono una funzione di assistenza morale.

Mediatore culturale

Presente in carcere ma non dipendente dall'Amministrazione penitenziaria, opera un raccordo tra gli appartenenti alle varie culture, sia detenuti sia operatori, nell'ambito dell'attività di osservazione e trattamento; presta sostegno ai detenuti stranieri secondo le necessità (lingua, comprensione delle norme, religione, pratiche amministrative, ecc.).

Magistrato di Sorveglianza

E' il Magistrato che controlla il corretto svolgimento delle attività interne alle carceri e nella cosiddetta "area penale esterna". Ha competenza sulla concessione di permessi per necessità, dei permessi premio e dei giorni di liberazione anticipata (sconto di pena per buona condotta).

Tribunale di Sorveglianza

E' composto di tre giudici e si avvale del contributo di "esperti" (assistenti sociali, psicologi, ecc.). Decide in merito alla concessione o revoca delle misure alternative alla detenzione.

6. Le persone private della libertà o ristretti

La popolazione detenuta viene distinta in "categorie", in riferimento alla posizione giuridica. E' importante avere presente questa distinzione, perché alcune procedure (possibilità di effettuare telefonate o di ricevere visite) variano a seconda della categoria.

Così i ristretti vengono distinti in:

Detenuti

A questa categoria appartengono:

- a) Imputati: detenuti nei cui confronti non è intervenuta sentenza definitiva di condanna.
- giudicabili: persone in custodia cautelare, dal momento dell'arresto al momento della pronuncia della sentenza di primo grado;
- appellanti: persone nei cui confronti è stata emessa sentenza di condanna di primo grado in attesa di ricorso in appello;
- ricorrenti: persone nei cui confronti è stata emessa sentenza di condanna in grado di appello, gravata da ricorso per Cassazione;
- b) Condannati: persone nei cui confronti è intervenuta sentenza definitiva di condanna: sono tecnicamente "in espiazione di pena".

Internati: Persone sottoposte a misure di sicurezza detentive.

PARTE II: L'ASSISTENTE VOLONTARIO PENITENZIARIO

1. Ruolo del volontariato penitenziario

L'ingresso dei volontari all'interno del carcere è disciplinato dagli art. 17 e 78 dell'O.P..

- Art. 17: Partecipazione della comunità esterna all'azione rieducativa

Questo articolo - integrato dall'art. 68 R.E. - promuove "la partecipazione di privati e di istituzioni o associazioni pubbliche o private all'azione rieducativa" al fine del "reinserimento sociale dei condannati e degli internati"; esso riconosce alla comunità esterna una funzione positiva per la rieducazione ed afferma l'importanza di uno scambio e di un contatto continuo tra la comunità carceraria e la società libera.

L'intervento dei volontari ex art. 17 si concretizza prevalentemente nell'organizzazione di attività di gruppo con finalità ricreative, culturali, formative e di promozione di rapporti con la comunità esterna. Si tratta per lo più di specifici interventi formativi, come possono essere il recupero scolastico o l'alfabetizzazione dei meno scolarizzati, l'allestimento o la gestione di una biblioteca, le prestazioni strutturate di informazione e consulenza per l'orientamento al lavoro, la realizzazione di appositi corsi per l'acquisizione di abilità manuali o competenze teoriche pre-professionalizzanti per piccoli gruppi di detenuti, o ancora di attività sportive e di animazione.

La finalità fondamentale di qualsiasi attività di gruppo è quella di incoraggiare la socializzazione fra persone che si trovano in una situazione di convivenza forzata. Il risultato è anche quello di favorire la costruzione di una prospettiva comune di impegno e di lavoro su tematiche che riguardano tutte le persone detenute.

Si tratta dunque di attività che richiedono competenze e organizzazione, e che sono alla portata di gruppi di volontariato dotati di un discreto numero di volontari in grado di reggere le attività più strutturate. Inoltre, l' organizzazione di iniziative culturali e di formazione non può prescindere dall'instaurazione di un buon rapporto con gli educatori, che su tali iniziative sono chiamati ad esercitare la propria supervisione, e con gli agenti di polizia penitenziaria, sottoposti dalle attività di gruppo ad un sovrappiù di lavoro organizzativo e di vigilanza.

La domanda di ammissione a questo tipo di servizio, accompagnata da una presentazione dei progetti su cui si intende lavorare e delle iniziative che si vogliono promuovere, va rivolta al Magistrato di sorveglianza - che rilascia un tesserino di riconoscimento - ed è soggetta al controllo del Direttore dell'istituto.

- Art. 78: Assistenti volontari

In base a questo articolo - integrato dall'art. 120 R.E. - gli assistenti volontari partecipano all'opera rivolta al sostegno morale dei ristretti e al loro futuro reinserimento nella vita sociale, e cooperano nelle attività culturali e ricreative dell'istituto.

Oltre che all'interno delle carceri, l'assistente volontario può collaborare, previo corso di formazione, presso gli Sp.In. dell'UEPE (Uffici di Esecuzione Penale Esterna) per l'assistenza ai detenuti in misura alternativa, ai dimessi e alle loro famiglie.

La domanda di ammissione a questo tipo di servizio va indirizzata in carta semplice al Magistrato di Sorveglianza, che rilascia un tesserino di riconoscimento.

2. Specificità del volontariato penitenziario

Oltre alla buona volontà e allo spirito di servizio, imprescindibili in ogni attività di volontariato, l'assistente volontario nelle carceri dovrà tenere conto di alcuni aspetti specifici che qualificheranno il suo servizio: in particolare, il lavoro in rete e la formazione.

- Il lavoro in rete

Innanzitutto *all'interno del carcere*: i volontari che vi operano spesso hanno competenze ed aree d'intervento diverse, che sarà bene conoscere. Potrà essere utile che i volontari chiedano al Direttore dell'Istituto - se già non lo fa - di promuovere degli incontri periodici fra i volontari operanti nello stesso carcere per coordinare interventi e risorse, in vista di evitare i doppioni e di coprire le aree scoperte. L'attitudine del volontario "cane sciolto" non è mai da incoraggiare, soprattutto in carcere. In secondo luogo *all'esterno del carcere*. Spesso il ristretto è portatore di disagi diversi: problemi di salute, dipendenza da alcol o da droghe, condizione di straniero, mancanza di riferimenti sul territorio per poter beneficiare dei permessi premio e delle misure alternative. Al momento dell'uscita dal carcere - in misura alternativa o a fine pena - la mancanza di alloggio o di lavoro, di permesso di soggiorno o di documenti possono costituire un serio problema per il reinserimento sociale. L'assistente volontario, che ovviamente non è in grado di sopperire a tutti questi bisogni, può tuttavia indirizzare il ristretto verso le strutture del territorio deputate a rispondervi: case di accoglienza temporanea, comunità di recupero, distretti sociali, Ser.T., Servizi di salute mentale, Centri per l'impiego, ecc. Conoscere queste risorse e lavorare in rete con esse diventa quindi fondamentale.

- la formazione

Entrare in carcere, per chi inizia l'attività, significa varcare la soglia di un universo disciplinato da regole e procedure sue proprie, e venire in contatto con bisogni specifici legati alla condizione di detenuto. E' quindi importante imparare a muoversi in questo universo evitando passi falsi e improvvisazioni.

Dei corsi di formazione e di aggiornamento sono periodicamente organizzati dalla Conferenza Regionale Volontariato Giustizia e dalle associazioni operanti nel settore.

In questi corsi potranno essere toccati di volta in volta diversi temi:

- la formazione all'ascolto;
- le leggi penitenziarie e le misure alternative;
- le problematiche specifiche delle diverse categorie di detenuti: tossicodipendenti, stranieri, minori, ecc.
- le risorse del territorio per i detenuti in misura alternativa o a fine pena.

Per informazioni sui corsi di formazione e sulle associazioni di volontariato penitenziario operanti in Liguria, vedere il sito www.crvgl.it

3. Aree d'intervento dell'Assistente volontario ex art. 78

Gli interventi dell'assistente volontario sono di natura:

- personale,
- famigliare,
- di indirizzo scolastico e di lavoro,
- di informazione.

Qui di seguito esamineremo per sommi capi le varie aree d'intervento.

a. Interventi di natura personale

Abitualmente il ristretto chiede alla Direzione il permesso scritto (domandina) di colloquio con il

volontario l'Ufficio Matricola vi pone la posizione giuridica (in attesa di giudizio, appellante, ricorrente, definitivo) e la Direzione, se ritenuto, autorizza il colloquio ponendovi il nulla osta.

Il colloquio senza la presenza di terzi deve essere per il volontario soprattutto un momento di ascolto, in cui egli interagisce con il calore necessario a facilitare il dialogo. All'interno del carcere il detenuto si sente molto spesso solo; l'incontro con il volontario, che lo ascolta ma non lo giudica, lo aiuta

ma non vuole nulla in cambio, muta il modo di vedere il mondo e stimola a un ripensamento. L'ascolto dei bisogni del ristretto è il primo passo per capire quali azioni siano da intraprendere. Poi, gradualmente, si esaminano le possibili risposte e si entra nel piano tecnico: per fornire risposte sicure, può essere utile rimandare ad un secondo colloquio, che il ristretto può subito avviare facendo una nuova pronta domanda di colloquio, questa volta precisando il cognome dell'assistente volontario o il gruppo di appartenenza dello stesso.

Talvolta l'impegno nei colloqui individuali rende necessaria la segnalazione di questioni specifiche alla direzione o agli operatori penitenziari e sanitari, sollecitandone l'intervento I colloqui, singoli o di gruppo, vanno organizzati secondo le esigenze dell'Istituto di pena e di concerto con il Direttore del carcere o da chi per esso delegato.

L'assistente volontario deve evitare ogni ingerenza su temi di pertinenza dei magistrati, degli avvocati, degli operatori carcerari, dell'UEPE del Ministero di Grazia e Giustizia, invitando i ristretti a rivolgersi a chi di competenza.

Le richieste di carattere economico e di vestiario sono di competenza dell'Istituto di Pena: soltanto in caso di urgenza e d'accordo con le strutture possiamo affrontarle direttamente

E' bene che sulla domandina venga annotato, da parte dell'agente responsabile, anche l'ammontare dei fondi di cui in quel momento dispone il detenuto. Eventualmente si può richiedere se non venisse comunicato. Tutto ciò ad evitare di intervenire per richieste di denaro non strettamente urgenti e/o necessarie, finendo con il discriminare i detenuti effettivamente bisognosi.

L'intervento in denaro va assolutamente contenuto, ciò anche per evitare effetti "domino" nei confronti della popolazione ristretta (soprattutto compagni o vicini di cella che vengono inevitabilmente a conoscenza del fatto). Nella maggioranza dei casi, è meglio chiedere la motivazione della richiesta spesso normalmente banale ma estremamente importante agli occhi del detenuto, intervenendo direttamente senza alcun esborso (esempio sostituire la richiesta della telefonata con il consegnare all'interessato francobollo busta e lettera che lo mettono allo stesso modo in contatto con la persona desiderata). L'esborso in denaro, comunque, è da effettuarsi solo tramite l'ufficio competente, non potendo il ristretto maneggiare denaro.

Vanno anche vagliate le richieste *urgenti* di telefonate esterne a famigliari o amici o terzi in generale, soprattutto se la posizione giuridica del richiedente è ancora "giudicabile". In questa posizione, la più delicata, il detenuto non può aver colloqui con l'esterno fino a che il giudice non abbia formalizzato la pratica, sicchè tutto deve passare per il suo tramite (richieste colloqui con conviventi, avvocati, comunicazioni ai famigliari, ecc.).

Qualunque richiesta di questo tipo va segnalata al capo posto che eventualmente può valutare la soluzione di emergenza. Resta comunque tassativamente vietato telefonare a numeri cellulari.

L'incaricato della spesa (detto *spesino*) mette a disposizione del detenuto una lista di generi alimentari, prodotti per la pulizia, oggetti e materiale vario di prima necessità, autorizzati dal Ministero, dalla quale il detenuto stesso può attingere per acquistare quanto gli necessita. Non sempre quello che desidera è compreso nella lista, per cui può capitare che ne faccia richiesta al volontario perché

provveda. Eventuali richieste di questo tipo devono essere sempre espresse per iscritto tramite domandina presentata alla Direzione (come sopra) e comunque non devono essere soddisfatte dal volontario senza il consenso preventivo della Direzione che all'uopo, se lo ritiene, concede l'autorizzazione.

Gli interventi di supporto: il volontario può offrire la sua disponibilità per accompagnare il detenuto fuori dall'Istituto, su indicazione del Magistrato di sorveglianza, per motivi di studio, espletamento di pratiche, permessi premio.

b. Interventi di natura famigliare

Normalmente le richieste d'intervento sono di due tipi:

- relazionale, per assenza di comunicazione con i propri parenti;
- economica, per ristrettezze derivanti dallo stato di detenzione.

In entrambi i casi è bene chiedere il permesso di colloquio domiciliare, da effettuare direttamente se la famiglia abita nella zona o cintura, tramite colleghi se fuori zona, per avere un quadro generale preciso.

Ogni intervento va orientato ad istruire l'interessato ad agire in proprio (per una maggiore responsabilizzazione) offrendo la necessaria collaborazione.

c. Interventi di indirizzo scolastico e di lavoro

Scuola

Occorre dedicare particolare cura nell'indirizzare il ristretto ad utilizzare la permanenza in carcere per accrescere i suoi livelli scolastici e culturali. Nelle Case Circondariali, strutturate ad accogliere reclusi per detenzioni di breve durata, o dove soggiornano detenuti temporaneamente in attesa di trasferimento ad altri carceri, non sempre il progetto è di facile realizzazione. Tuttavia occorre sempre e comunque portare avanti l'iniziativa, d'intesa e in piena collaborazione con la Direzione del carcere. Corsi per il conseguimento della licenza media sono ormai entrati fra le mura, con insegnanti (spesso volontari) qualificati. Una commissione staccata d'esame a fine corso verrà nominata dalla Presidenza della Scuola Media da cui dipende per competenza territoriale il carcere, d'intesa con il Provveditorato agli studi.

Lavoro

Per ciò che concerne il **lavoro all'interno dell'Istituto**, le attività e lo svolgimento dei servizi vengono deliberati dalla Direzione, e ad essa devono essere indirizzati eventuali interventi. La mancanza di lavoro, o la sua insufficienza, spesso creano notevoli situazioni di disagio specie tra coloro che sono economicamente più deboli. Sempre più sovente si ricorre da parte delle Direzioni ad effettuare turnazioni di pochi mesi tra i detenuti aspiranti, per poter estendere a tutti le limitate opportunità di trarre un modesto beneficio economico. Tutto ciò è aggravato nelle case circondariali dove non esistono laboratori, officine o quant'altro possa sopperire a queste carenze.

Proprio per tutte queste ragioni si guarda al **lavoro esterno** (art.21 O.P.) come ad un necessario mezzo per intervenire a sanare, ove ricorrano tutti i presupposti di legge, situazioni di difficoltà e disagio. La legge Gozzini (663/86) ha ampliato la previsione del testo previgente circa l'ammissione dei detenuti ed internati al lavoro esterno dell'Istituto.

Il lavoro all'esterno consiste nella prestazione di attività a favore di imprese, pubbliche o private. Esso deve svolgersi in condizioni idonee a garantire l'attuazione positiva degli scopi previsti dalle disposizioni del trattamento. Le persone ammesse al lavoro esterno si recano sul luogo dell'attività e fanno rientro in istituto senza scorta, salvo casi particolari. Il provvedimento con cui il Direttore dell'Istituto ammette al lavoro esterno un condannato od un internato è sottoposto all'approvazione del

Magistrato di sorveglianza.

La cessazione del rapporto di lavoro, anche se di breve durata, comporta, con certi parametri, il riconoscimento da parte dell'INPS dell'indennità di disoccupazione. Spesso questo aspetto è trascurato da parte dell'Amministrazione che pone a carico dell'interessato l'incombenza di provvedere direttamente al disbrigo. Ma la maggior parte dei detenuti non è a conoscenza di questa possibilità. E' di fondamentale importanza per il volontario seguire il detenuto nei suoi diritti curando direttamente l'iter della pratica, interagendo con Enti di Patronato esistenti sul territorio.

d. Interventi di informazione

Un'informazione tempestiva sulle norme che regolano la vita carceraria può rivelarsi molto utile, sia durante la detenzione che al momento del reinserimento: a volte i detenuti sono penalizzati dal fatto di non conoscere le possibilità offerte dalle varie leggi e regolamenti.

A titolo di esempio, citiamo alcuni ambiti in cui l'assistente volontario può fornire informazioni e collaborazione per:

- notizie sui servizi territoriali terapeutici, per i ristretti alcool/tossicodipendenti;
- pratiche anagrafiche e di stato civile: può essere utile avvertire il detenuto definitivo che ha perso la residenza precedente della possibilità di richiedere la residenza all'interno dell'Istituto (art. 8 D.P.R. 223/1998); senza di che a fine pena avrà difficoltà a richiedere qualunque documento (perfino la carta d'identità) e ad accedere ai servizi sociali o al Ser.T.;
- pratiche assicurative e sociali: il ristretto che abbia un passato lavorativo può richiedere, se sussistono certe condizioni, l'indennità di disoccupazione ordinaria o ridotta.
- informazioni sulla normativa per stranieri: per il detenuto straniero il cui permesso di soggiorno venga a scadere durante la detenzione, vi è la possibilità di richiederne il rinnovo anche all'interno carcere; per il condannato straniero con decreto di espulsione a fine pena, vi è la possibilità di chie-
- dere il riesame della pericolosità sociale e la revoca dell'espulsione. E' opportuno che il volontario ricordi al ristretto di controllare la sua situazione e, se è il caso, si rivolga a strutture specializzate per queste pratiche.
- indicazioni sul funzionamento del sistema giudiziario, dal momento dell'apertura delle indagini a quello della sentenza definitiva. A questo tema, che interessa i detenuti in attesa di giudizio, è dedicata la Parte III cap. 1: "La fase di merito".
- informazioni sulle misure alternative: per i detenuti condannati a una pena definitiva con sentenza passata in giudicato, la legge prevede una serie di misure alternative e di benefici penitenziari: affidamento in prova al servizio sociale, affidamento in prova per alcool/tossicodipendenti, detenzione domiciliare, semilibertà, lavoro all'esterno, liberazione anticipata, permessi, libertà controllata, remissione del debito. A questo tema è dedicata la parte III, cap. 2: "La fase di esecuzione".

Le informazioni utili ai ristretti spaziano in un campo molto ampio, diversificato e quanto mai complesso. Per quanto preparato, l'assistente volontario difficilmente avrà le competenze necessarie per rispondere esaurientemente su tutti gli argomenti. Sarà quindi opportuno che si rivolga alle risorse del territorio con competenze specifiche - sindacati e patronati, uffici legali di associazioni di volontariato e del Terzo Settore, distretti sociali, ecc. - per presentare il caso ed essere in grado di fornire risposte adeguate in un incontro successivo.

Parte III. APPROFONDIMENTO GIURIDICO

ALL'ASSISTENTE VOLONTARIO CHE ENTRA IN CONTATTO CON I RISTRETTI SARÀ UTILE CONOSCERE, ALMENO NELLE GRANDI LINEE, LE FASI DEL PERCORSO GIUDIZIARIO PREVISTE DAL NOSTRO SISTEMA PENALE, PER POTER INDIVIDUARE LA POSIZIONE GIURIDICA DEL RISTRETTO, LE NORME CHE SI APPLICANO AL SUO CASO, LE FIGURE ISTITUZIONALI E I RUOLI CHE INTERVENGONO DI VOLTA IN VOLTA NELLA SUA SITUAZIONE.

PER RENDERE PIÙ FACILMENTE FRUIBILE QUESTA INFORMAZIONE, DI PER SÉ ALQUANTO COMPLESSA, ABBIA-MO SCELTO LA FORMA DEL GLOSSARIO, SUDDIVIDENDO IL MATERIALE SOTTO DUE TITOLI:

- 1. LA FASE DI MERITO, INIZIA CON LE INDAGINI E VA FINO ALLA CONDANNA DEFINITIVA;
- 2. LA FASE DI ESECUZIONE, VA DALLA CONDANNA DEFINITIVA AL FINE PENA.

DUE APPENDICI SONO STATI POI DEDICATE A DUE CATEGORIE DI RISTRETTI CHE RAPPRESENTANO OGGI LE FASCE PIÙ CONSISTENTI DELLA POPOLAZIONE CARCERARIA IN ITALIA: GLI STRANIERI E I TOSSICODIPENDENTI.

1. LA FASE DI MERITO

A. LE INDAGINI

La prima tappa del percorso giudiziario è l'iscrizione di una persona nel registro degli indagati in ordine ad un reato; la persona assume immediatamente la qualità di **indagato** o **persona sottoposta alle indagini**. Solo successivamente, quando il P.M. intende formulare una richiesta di rinvio a giudizio, la persona diventa formalmente **imputato**.

Le prime figure che l'indagato incontrerà nel suo cammino processuale sono:

L'avvocato difensore

che potrà scegliere a suo piacimento (fiducia) o gli verrà nominato dal Giudice (d'ufficio). La Costituzione stabilisce il principio dell'obbligatorietà dell'assistenza penale; non esiste infatti la possibilità di difendersi da soli, e fino alla nomina di un difensore di fiducia la persona indagata è assistita dal difensore d'ufficio che lo Stato deve obbligatoriamente nominare.

Ogni persona può nominare sino a due difensori di fiducia. In caso di condizioni economiche disagiate - definite da precisi parametri di legge - potrà richiedere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, tanto per l'avvocato d'ufficio che per quello di fiducia. Se la sua richiesta è accolta, non sarà tenuto a corrispondere alcun compenso al difensore.

Nel momento in cui l'indagato nomina un difensore di fiducia, quello d'ufficio viene automaticamente estromesso.

Se la persona è detenuta, ha diritto di conferire subito con il proprio difensore; tuttavia l'autorità giudiziaria al momento dell'arresto può porre un divieto temporale non superiore a 5 giorni.

Il Pubblico Ministero (PM)

E' il magistrato titolare delle indagini (mediaticamente chiamato la pubblica accusa). Conduce le indagini e domina la fase delle stesse.

Il Giudice per le Indagini Preliminari (GIP)

E' il magistrato che sovrintende al corretto svolgimento delle indagini con un ruolo imparziale tra accusa e difesa. Interviene nei casi e per i reati in cui è prevista l'udienza preliminare, nel corso di indagini caratterizzate dall'applicazione di misure cautelari, e può opporsi alla richiesta di archiviazione formulata dal P.M. Applica quindi le misure cautelari, solo su richiesta del P.M.

Il Giudice per l'Udienza Preliminare (GUP)

Spesso coincide con il GIP: è il magistrato che celebra l'udienza preliminare nei confronti di imputati di reati per i quali il Codice prevede che la richiesta di rinvio a giudizio debba essere preceduta da tale momento.

Le limitazioni della libertà personale

Nella fase delle indagini l'indagato può vedere limitata la propria libertà personale in diversi modi, sempre sulla base di una richiesta del P.M. ed a seguito del vaglio di un giudice (GIP).

In particolare la restrizione in carcere può avvenire in seguito a:

- ♦ arresto in flagranza: è il caso in cui l'indagato viene arrestato perché colto nell'atto di commettere un reato, o immediatamente dopo averlo commesso (a seguito dell'arresto in flagranza il P.M. può richiedere che si celebri il cosiddetto processo per direttissima di cui si dirà più avanti);
- ♦ fermo di persona indiziata di reato: quando le forze dell'ordine, che indagano sulla commissione del reato, ritengono di dover evitare che l'indagato possa sottrarsi all'accertamento dello stesso;
- ♦ ordinanza di custodia cautelare: quando il GIP, in accoglimento della richiesta del P.M., ritiene che sussistano esigenze cautelari tali da richiedere l'arresto dell'indagato.

L'udienza di convalida

Il GIP, in un arco di tempo della durata massima di 96 ore, dovrà celebrare l'udienza di convalida alla presenza del difensore, nel corso della quale verifica se l'arresto è avvenuto nelle condizioni e forme previste dalla legge; quindi sottopone ad interrogatorio l'arrestato/fermato; questi può decidere se rispondere o meno alle domande che gli verranno rivolte in merito ai fatti oggetto del procedimento. Al termine dell'interrogatorio il GIP può convalidare o meno l'arresto: nel primo caso deciderà se applicare le misure cautelari secondo le richieste del P.M. e sulla base delle osservazioni della difesa; non potrà comunque applicare misure più restrittive di quelle richieste dal P.M. Nel caso invece in cui non ravvisi alcuna esigenza cautelare, ordina l'immediata scarcerazione dell'arrestato/fermato. Tuttavia se ci sono elementi che fanno presumere che il processo possa concludersi con una condanna e con il beneficio della sospensione condizionale della pena, il GIP non applicherà alcuna misura cautelare.

Non può essere ugualmente tenuto in carcere, salvo eccezionali esigenze di tutela della collettività:

- a) la donna incinta o madre di figlio convivente di età inferiore ai tre anni;
- b) la persona ultrasettantenne;
- c) la persona affetta da patologia tale che renda lo stato di salute incompatibile con la detenzione, o la persona affetta da Aids conclamata;
- d) il padre di figlio di età inferiore ai tre anni, quando la madre è deceduta o comunque impossibilitata a dare assistenza.

Le misure cautelari

Quando vengono applicate

Possono essere richieste dal P.M. nei confronti dell'indagato, e sono volte a garantire esigenze cautelari quali:

- Il pericolo di fuga dell'indagato,
- ♦ Il pericolo di inquinamento delle prove
- ◆ Il pericolo di reiterazione di reati della stessa specie: questa è l'esigenza cautelare più invocata, in particolare nei confronti di soggetti disagiati con inclinazione alla commissione di reati (tossicodipendenti etc...)

La tipologia prevede:

- Custodia cautelare in carcere: rappresenta la forma custodiale di maggiore rigore e consiste nella totale privazione della libertà. Funge da carcerazione preventiva ed è in ogni caso deducibile dalla eventuale carcerazione definitiva che potrà seguire alla condanna.
- ♦ Arresti domiciliari: è una forma più affievolita e prevede la restrizione all'interno di un'abitazione (non necessariamente la propria) o in luogo di cura. L'allontanamento da tale luogo comporta la commissione del reato di evasione. Il controllo è demandato alle forze dell'ordine. La restrizione può essere mitigata da permessi di allontanamento concessi di volta in volta o in via permanente per svolgere attività risocializzanti o lavorative o attendere a luoghi di cura. Anche questo regime funge da carcerazione preventiva, per cui è deducibile dalla carcerazione definitiva.
- ♦ Obbligo di dimora: è una misura non custodiale, incide notevolmente sulla libertà di circolazione, spazialmente confinata ad un territorio circoscritto (il Comune), ma non limitata all'interno dello stesso. Prevede usualmente la permanenza notturna in un'abitazione con orari determinati. Spesso è associata alla misura dell'obbligo di presentazione periodico alla Polizia Giudiziaria (che può rappresentare una misura autonoma). Il periodo di sottoposizione a tale misura non equivale alla detenzione per cui non è deducibile dalla condanna al momento dell'esecuzione.

Nella fase di merito la preoccupazione dell'indagato/imputato è quella di difendersi dalle accuse attraverso una strategia volta all'assoluzione o alla riduzione di effetti troppo gravi derivanti dalla commissione del reato. In questa fase anche il difensore ha la possibilità di svolgere indagini difensive proprie.

Il Tribunale per il riesame

E' un organo collegiale deputato a riesaminare i provvedimenti restrittivi della libertà personale di natura cautelare. Tali provvedimenti possono essere impugnati dall'indagato o dal P.M. entro dieci giorni dall'applicazione della misura. Al Tribunale per il riesame possono essere appellati anche tutti i provvedimenti del giudice che rigettano eventuali istanze di revoca o sostituzione della custodia cautelare in carcere.

La scarcerazione

Al momento della scarcerazione, l'indagato o imputato viene invitato ad indicare il luogo nel quale desidera che gli siano consegnati tutti i documenti riguardanti il procedimento (elezione di domicilio). Ogni variazione dovrà essere comunicata all'Autorità Giudiziaria, per poter ricevere tempestivamente tutte le notifiche che gli consentiranno di conoscere gli sviluppi del procedimento. Può scegliere che tale domicilio sia quello dello studio del difensore che lo assiste, in tal caso sarà necessario che mantenga un rapporto costante con il suo avvocato, perché la sua eventuale irreperibilità potrebbe vanificare la strategia difensiva.

B. IL PROCESSO

Se al termine delle indagini il P.M. riterrà che vi siano sufficienti elementi per sostenere l'accusa in giudizio, chiederà che si celebri il processo. L'indagato ha acquisito la qualità di imputato.

Udienza preliminare

Per alcune tipologie di reato si svolge una prima udienza preliminare che ha lo scopo di accertare, nel contraddittorio tra le parti (P.M. e difesa) se vi siano sufficienti elementi per un processo in tribunale. E' il momento in cui l'imputato ha l'opportunità di scegliere riti alternativi, più sotto indicati (patteggiamento/rito abbreviato). In caso di riti alternativi il GIP diventa GUP.

Se l'imputato sceglie un rito alternativo, questo viene celebrato dal GUP stesso, altrimenti l'udienza si può concludere con il rinvio a giudizio davanti al Tribunale, o con un proscioglimento.

Procedimento ordinario

E' la forma normale di celebrazione del processo; si svolge davanti al Tribunale in composizione monocratica o collegiale, e vi si accede o attraverso l'udienza preliminare o direttamente alla conclusione delle indagini. In questo secondo caso l'imputato avrà la facoltà di scegliere un rito alternativo che si svolgerà davanti al giudice. Nel caso in cui si svolga il processo ordinario questo è caratterizzato dal dibattimento, momento giudiziario importante perché la prova si forma attraverso l'escussione dei testimoni in modo rispondente all'immaginario collettivo ("processo").

I riti alternativi

Al fine di velocizzare i tempi processuali il legislatore ha dapprima introdotto e poi incentivato il ricorso ai c.d. riti alternativi: il giudizio abbreviato e il patteggiamento.

♦ Giudizio abbreviato

Con questo rito non si celebra la fase dibattimentale e il processo viene deciso dal giudice "allo stato degli atti", ossia sulla base degli atti presenti nel fascicolo del P.M. Può avvenire solo su richiesta dell'imputato e a tale scelta corrisponde un elemento premiale che consiste alla riduzione della pena di un terzo (per la sola scelta del rito). E' un giudizio vero e proprio a cui può seguire una condanna o un'assoluzione. Avverso la sentenza l'imputato può regolarmente fare appello. Il GUP non può coincidere con il GIP che ha applicato misure cautelari.

Patteggiamento

(o applicazione della pena su richiesta delle parti, come lo definisce il codice): le parti (P.M. e difesa) si accordano sulla qualificazione del fatto e sull'entità della pena da irrogare, e precludono al Giudice qualunque valutazione sul merito. Il patteggiamento implica la rinuncia a far valere la propria innocenza. L'aspetto premiale consiste nel diritto alla riduzione della pena di un terzo. Contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti è possibile solo ricorrere in Cassazione per motivi di legittimità. Il GUP può respingere la richiesta di patteggiamento quando ritiene che la quantificazione della pena non sia congrua. In questo caso dovrà trasferire il procedimento ad altro GUP.

Decreto penale di condanna

E' un procedimento scelto dal P.M. di tipo non dibattimentale. Tende ad evitare qualsiasi udienza e prescinde da qualunque ruolo attivo dell'imputato. Il P.M., infatti, ritiene che il procedimento possa definirsi con la mera irrogazione di una pena pecuniaria, per cui chiede al GIP l'emissione di un decreto di pagamento. Se l'imputato accetta e paga la somma stabilita, il procedimento termina; se invece vuole dimostrare la propria estraneità ai fatti di cui è imputato si oppone ed instaura un giudizio ordinario od alternativo.

Procedimento per direttissima

E' è un rito speciale dibattimentale di tipo non premiale. Affluisce in modo diretto davanti al Giudice del dibattimento (non al GIP) di fronte al quale è possibile ancora scegliere riti alternativi. La scelta del procedimento per direttissima compete al P.M. ed è condizionata dall'evidenza della prova. L'evidenza si presume nell'avvenuto arresto in flagranza, e il processo deve essere instaurato entro 15 giorni. Deve invece essere celebrata entro le 24 ore la fase di convalida, che usualmente coincide temporalmente con quella del giudizio. Il differimento entro i quindici giorni (o oltre qualora il Giudice non intenda applicare alcuna misura cautelare) consente al difensore di preparare una più accurata difesa (termine a difesa).

L'appello

Le sentenze di condanna possono essere impugnate presentando entro i termini i motivi di appello alla cancelleria del giudice che ha emesso la sentenza, anche tramite l'ufficio matricola del carcere. I motivi dell'appello possono riguardare sia le ragioni della condanna, sia l'eccessività della pena o il mancato riconoscimento delle attenuanti. L'impugnazione consente all'imputato (ma anche al P.M.) di sottoporre ad un organo collegiale superiore la valutazione del merito e/o della legittimità della sentenza di primo grado. Quando il solo imputato richiede l'appello avverso sentenze di condanna, sussiste il divieto di *reformatio in peius* che impedisce al Giudice di appello di irrogare una sanzione penale più grave. Se l'appello è richiesto dal P.M. avverso una sentenza di assoluzione, naturalmente questo divieto non sussiste. Nonostante l'approvazione della legge Pecorella, che inibisce al P.M. la possibilità di impugnare sentenze di assoluzione, è ancora possibile per l'organo dell'accusa il ricorso per Cassazione.

Il ricorso per Cassazione

Come l'appello, è un mezzo di gravame ordinario ed attiene esclusivamente a violazioni di legittimità contenute in sentenza.

La Corte di Cassazione, che ha sede a Roma, è un giudice di legittimità e non può occuparsi della fondatezza della sentenza che si impugna, ma solo della sua regolarità.

Il difensore che propone ricorso deve essere iscritto all'apposito albo.

La legge ex Cirielli (L. 251/2005)

Si tratta di una normativa composita che attiene:

- alla celebrazione dei processi attraverso la rideterminazione dei termini di prescrizione del reato;
- ♦ alla punizione più severa delle persone recidive attraverso la diversità della sanzione e, in ultimo ma non meno importante, nella restrizione della concessione di misure alternative ai recidivi.

Recidiva reiterata ex art. 99 c. 4. E' recidivo il soggetto che dopo essere stato condannato per un reato commette nuovamente un illecito penale. E' recidivo reiterato il soggetto che, già dichiarato recidivo, commette un altro reato. La nuova normativa colpisce principalmente il recidivo reiterato:

- sotto il profilo della prescrizione del reato, la legge prevede per il recidivo reiterato una maggior durata del termine, in considerazione della riduzione che viene applicata agli autori di reati non caratterizzati dalla reiterazione;
- ♦ sotto il profilo sanzionatorio, l'aumento di pena per la recidiva non potrà più essere bilanciato con le attenuanti legate alla condizione personale dell'autore del reato. Il recidivo, per il solo fatto di aver reiterato la commissione di azioni criminose, dovrà affrontare un giudizio necessariamente più severo, poiché al Giudice sarà inibito tenere in debita considerazione tutta una serie di circostanze legate al disagio, alle condizioni famigliari e situazionali in cui l'autore di reato potrebbe essersi venuto a trovare:
- ♦ nel momento dell'esecuzione della pena, la condizione di recidivo reiterato avrà effetti preclusivi sulla concessione delle misure alternative.

Queste norme limitano di fatto il potere discrezionale del giudice nel valutare le circostanze soggettive dell'autore del reato, ed inficiano il principio generale secondo il quale sono molti i fattori di cui tenere conto nell'irrogazione della pena. Nonostante il fatto che alcuni Giudici di merito appaiano riluttanti alla sua applicazione, questa legge è stata vastamente applicata, con ricadute pesanti sui soggetti delle cosiddette "fasce deboli".

2. LA FASE DI ESECUZIONE

E' LA FASE IN CUI LA SENTENZA DI CONDANNA È DIVENUTA IRREVOCABILE, O PASSATA IN GIUDICATO. CIÒ SIGNIFICA CHE LA PENA DEVE ESSERE APPLICATA.

PER GLI OPERATORI SOCIALI È IMPORTANTE COMPRENDERE QUALI ALTERNATIVE VALIDE POSSONO ESSERE OFFERTE AL CONDANNATO RISPETTO ALL'ESPIAZIONE DELLA PENA IN CARCERE. DI FATTO LA FUNZIONE RIABILITATIVA DELLA PENA CARCERARIA È UN'IDEA CHE MOSTRA OGGI I SUOI LIMITI, NON TANTO PER LA SUA CONCEZIONE SICURAMENTE VALIDA, QUANTO PER LA SUA ATTUAZIONE CHE, NEL TEMPO, NON HA PORTATO GLI EFFETTI AUSPICATI DAI PADRI FONDATORI DELLA RIFORMA PENITENZIARIA.

ECCO PERCHÉ IL VOLONTARIATO E IL TERZO SETTORE CERCANO, CON GRANDE MERITO, DI FORNIRE UNA RISPOSTA ADEGUATA ALLA RIABILITAZIONE E AL REINSERIMENTO SOCIALE, SOPPERENDO A QUELLE LACUNE CHE LA LEGGE NON RIESCE A COLMARE: DA CHI AGISCE IN MODO SPECIFICO SULLE PROBLEMATICHE DEL CONDANNATO (INTERVENTO SU ALCOOLISTI E TOSSICODIPENDENTI) A CHI ATTUA IL SOSTEGNO AL DETENUTO IN MISURA ALTERNATIVA O IN FASE DI DIMISSIONE DAL CARCERE.

A. LE FIGURE che il condannato incontrerà lungo il percorso sono:

- *Giudice dell'esecuzione:* è competente su tutte le questioni attinenti alla validità del titolo esecutivo per cui si è condannati; a titolo di esempio, sulle questioni riguardanti la rideterminazione della pena in caso di amnistia, indulto, applicazione del reato continuato.

Questa figura coincide con il giudice che ha emesso la sentenza di primo grado, oppure, nell'ipotesi in cui la sentenza di condanna di primo grado sia stata riformata in appello non limitatamente alla quantificazione della pena, con il giudice di appello.

- *Tribunale di Sorveglianza:* è composto da un collegio di quattro persone: il Presidente, un Magistrato e due professionisti esperti in psicologia, servizio sociale, pedagogia, psichiatria, criminologia clinica. Ha competenza a decidere sulla concessione delle misure alternative, sulla loro revoca o cessazione, sui reclami in materia di permessi.
- *Magistrato di Sorveglianza:* organo monocratico che vigila sulla organizzazione degli istituti di prevenzione e pena, decide con ordinanza sulle istanze dei detenuti e dei sottoposti alle misure alternative, applica in via provvisoria la detenzione domiciliare e l'affidamento in prova al servizio sociale.

B. LE LEGGI a cui si farà più spesso riferimento in materia di esecuzione penale sono:

- L'O. P. (L. 354/1975, integrato dal relativo R.E., D.P.R. 320/2000) ha introdotto le misure alternative, cioè la possibilità di scontare la pena o parte di essa fuori dal carcere. Possono accedervi i detenuti definitivi che devono scontare una pena o residuo pena nei limiti fissati dalla legge e che hanno evidenziato progressi nel processo di risocializzazione.
- La legge *Simeone-Saraceni* (L. 165/98) prevede la possibilità di accedere alle misure alternative direttamente dallo stato di libertà, quando il condannato che riceve l'ordine di esecuzione non è ristretto. Quest'ultima modalità di accesso alle misure risulta attualmente prevalente sul totale delle misure concesse.

In pratica questa legge consente la sospensione dell'ordine di carcerazione nei confronti di chi è stato condannato ad una pena che non superi i tre anni di reclusione. In questo caso il giudice dell'esecuzione notifica al condannato l'ordine di carcerazione e contestualmente lo sospende in via provvisoria dando un termine di trenta giorni entro il quale richiedere l'applicazione di una misura alternativa. Se questo termine decorre invano, il giudice emette un nuovo ordine effettivo caratterizzato dall'accompagnamento in carcere. In tale periodo di trenta giorni il condannato deve attivarsi trovare soluzioni che gli consentano di evitare la detenzione. Per cui presenta un'istanza corredata

da idonea documentazione al giudice, il quale sospende l'esecuzione della pena e trasmette gli atti al Tribunale di Sorveglianza per la decisione.

- La legge **ex Cirielli** (L. 251/2005) introduce una norma che inibisce al giudice il potere di sospendere la pena nel modo sopra descritto nei confronti dei soggetti recidivi reiterati, che vengono immediatamente accompagnati in carcere. Per cui, quando una persona in stato di libertà viene raggiunta, magari a distanza di anni, da una sentenza di condanna definitiva, la carcerazione deve essere eseguita immediatamente se è recidivo reiterato. E' facile immaginare il potenziale pregiudizio che questa norma può arrecare a chi ha preso le distanze dal reato attraverso un cammino personale di risocializzazione. Il soggetto potrà comunque presentare al Magistrato di sorveglianza idonea istanza di scarcerazione immediata per la concessione della misura alternativa, qualora riesca effettivamente a dimostrare che lo stato detentivo sia pregiudizievole al proprio reinserimento sociale; passerà comunque un certo tempo all'interno dell'Istituto penitenziario.

Il Tribunale di Sorveglianza fissa l'udienza per la concessione della misura richiesta. Il tempo intercorrente tra la sospensione da parte del giudice e la decisione del Tribunale di Sorveglianza è utilizzato dall'UEPE per effettuare l'indagine socio-famigliare e verificare la fondatezza dell'istanza.

C. MISURE ALTERNATIVE, BENEFICI, PERMESSI Affidamento in prova al servizio sociale (art. 47 O.P. e art. 96 a 98 R.E.)

L'istanza è rivolta al Magistrato di sorveglianza e concessa dal Tribunale di sorveglianza.

Costituisce la misura alternativa per eccellenza. Se la condanna, o residuo di pena, è inferiore ai tre anni, il Tribunale di sorveglianza può affidare il soggetto al servizio sociale per il periodo di pena da scontare, quando ritiene che il provvedimento contribuisca, anche attraverso le prescrizioni imposte, alla rieducazione del condannato e non sussista il rischio che egli commetta altri reati. Può essere concesso un numero indeterminato di volte.

Con legge ex Cirielli (art. 58 quater comma 7 bis O.P.) l'affidamento in prova al servizio sociale, la detenzione domiciliare e la semilibertà possono essere concesse una sola volta al condannato recidivo reiterato.

Affidamento in prova al servizio sociale per alcool/tossicodipendenti (art. 94 T.U. DPR 309/90). L'istanza è rivolta al giudice dell'esecuzione se il soggetto si trova in stato di libertà; al Magistrato di sorveglianza se è ristretto. E' concessa dal Tribunale di sorveglianza.

E' un particolare tipo di affidamento in prova al servizio sociale per soggetti di cui sia accertata la situazione di tossicodipendenza o alcooldipendenza. L'istanza deve essere corredata da una certificazione di tossico/alcooldipendenza rilasciata da un servizio pubblico o privato accreditato ai sensi dell'art. 116 DPR 309/90, che evidenzi le procedure attraverso le quali si è giunti alla diagnosi. Inoltre, deve descrivere il progetto di recupero stabilito.

Il Tribunale di sorveglianza può sospendere l'esecuzione della pena per cinque anni a chi deve scontare una pena o un residuo di pena non superiore a 6 anni. Il Magistrato di sorveglianza, accertata la fondatezza della richiesta ed il pregiudizio derivante dal protrarsi dello stato detentivo, può disporre la misura in via provvisoria, altrimenti si limita a trasmettere gli atti al Tribunale di Sorveglianza per la decisione.

La differenza dall'affidamento in prova ordinario sta nel fatto che, mentre il comma 2 dell'art.47 offre largo margine all'apprezzamento del tribunale nel valutare i risultati dell'osservazione della personalità e nell'effettuare la prognosi di possibile risocializzazione, nell'affidamento in prova per tossico-

alcooldipendenti, una volta accertate le condizioni previste dall'art.94 D.P.R. 309/90, l'accoglimento dell'istanza è più semplice.

L'affidamento terapeutico può essere concesso al massimo due volte (comma 5 art.94).

Detenzione domiciliare (art. 47 ter O. P., e art. 100 R.E.)

E' concessa dal Tribunale di sorveglianza.

Questa misura, troppo spesso confusa con gli arresti domiciliari a cui somiglia solo per certe modalità applicative, subisce una importante modificazione con la legge ex Cirielli che stabilisce criteri oggettivi (titolo del reato) e soggettivi (elementi personali) per la sua applicazione, con particolare attenzione alla posizione dei recidivi.

Chi può scontare la pena in detenzione domiciliare:

- ◆ chi ha compiuto 70 anni e non è stato dichiarato recidivo né delinquente abituale può scontare una pena detentiva di qualunque durata in detenzione domiciliare (con esclusione di alcuni reati gravi),
- ◆ chi deve scontare una pena, anche residua, non superiore a quattro anni (tre anni per il recidivo reiterato), nei seguenti casi:
 - donna incinta o madre di prole di età inferiore ad anni dieci con lei convivente;
 - padre, esercente la potestà, di prole di età inferiore ad anni dieci con lui convivente, quando la madre sia deceduta o altrimenti assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole;
 - persona in condizioni di salute particolarmente gravi, che richiedano costanti contatti con i presidi sanitari territoriali:
 - persona minore di anni ventuno per comprovate esigenze di salute, studio, lavoro e famiglia.
- ♦ chi deve scontare una pena o residuo di pena *non superiore a due anni* indipendentemente dalle condizioni di cui sopra, quando non ricorrono i presupposti per l'affidamento in prova; ma ne è escluso il recidivo reiterato.

Inoltre il Tribunale di sorveglianza può applicare la detenzione domiciliare per una pena detentiva *di qualunque durata* quando, per le gravi condizioni del soggetto, dovrebbe essere disposto il rinvio obbligatorio o facoltativo della pena. I soggetti che usufruiscono di questa possibilità sono:

- donna incinta:
- madre con figlio di età inferiore a un anno (obbligatorio) o inferiore a tre anni (facoltativo);
- persona con AIDS conclamata o grave deficienza immunitaria accertata e tale da determnare incompatibilità con il regime detentivo;
- persona con grave infermità fisica;
- se è stata presentata domanda di grazia.

Semilibertà (art. 48 O.P. e art. 101 R.E.)

E' concessa dal Tribunale di sorveglianza.

Consente al condannato di trascorrere parte del giorno fuori dall'istituto per partecipare ad attività lavorative, istruttive o comunque utili al reinserimento sociale. Rappresenta quindi una *misura alternativa impropria*, dal momento che il soggetto mantiene la veste di persona privata della libertà ed inserita in istituto penitenziario. Le attività risocializzanti non debbono necessariamente consistere nello svolgimento di un lavoro subordinato, autonomo o professionale; è invece essenziale che assorbano, per il tempo di dimissione dall'istituto, la sfera comportamentale del condannato in senso utile al riadattamento alla normale e corretta vita di relazione (ad es. in un'attività di studio, di volontariato o, per la detenuta madre, nella cura dei figli).

Sono ammessi alla semilibertà:

- i condannati all'arresto senza limite di pena;
- i condannati alla reclusione non superiore a sei mesi;
- i condannati in condizioni formali di ottenere l'affidamento qualora il Tribunale ritenga di non concedere lo stesso e graduare le misure;
- i condannati alla reclusione che abbiano scontato almeno metà della pena (due terzi per recidivi reiterati):
- i condannati per reati di cui al 4 bis, che abbiamo scontato almeno due terzi della pena (tre quarti per i recidivi reiterati);
- i condannati all'ergastolo che abbiano scontato almeno 20 anni.

Lavoro all'esterno (art. 21. O.P.)

E' un provvedimento di natura amministrativa concesso dal Direttore e approvato dal Magistrato di sorveglianza.

Prevede una modalità di esecuzione della pena che consente di uscire dall'istituto per svolgere attività lavorativa o frequentare corsi di formazione professionale.

E' consentito a:

- condannati a pena definitiva senza alcuna limitazione relativa alla posizione;
- condannati per un reato di cui all'art. 4 bis O.P. comma 1 dopo che abbiano scontato almeno un terzo della pena detentiva e, comunque, non oltre cinque anni;
- condannati all'ergastolo dopo l'espiazione di almeno dieci anni di pena detentiva.

Non può essere concesso ai condannati per evasione (art. 385 c.p.)

Liberazione anticipata (art. 54 O.P. e art. 103 R.E.)

E' concessa dal Magistrato di sorveglianza

Consiste in una riduzione della pena pari a 45 giorni per ogni singolo semestre di pena scontata. Viene conces-

sa al condannato che ha tenuto una regolare condotta ed ha partecipato alle attività rieducative. Viene riconosciuta anche per il periodo trascorso espiato in misura alternativa, compreso l'affidamento in prova.

Permessi

Il permesso consente al detenuto di trascorrere un breve periodo di tempo nell'ambiente libero. La legge stabilisce due tipologie di permessi: il permesso di necessità e il permesso premio.

♦ Permesso di necessità (art. 30 O.P.)

E' concesso dal Magistrato di sorveglianza per i condannati e gli internati; dal giudice presso cui pende il processo di 1°grado per gli imputati; dopo la sentenza di 1° grado, dal Presidente della Corte d'appello.

Può essere concesso ai condannati (anche se in detenzione domiciliare e in semilibertà), agli imputati (anche se agli arresti domiciliari) e agli internati, prescindendo da ogni valutazione sul compor-

ART. 58 QUATER O.P.: RESTRIZIONI ALLA CONCESSIONE DEI BENEFICI PENITENZIARI.

Questo articolo, che ha risentito dei provvedimenti di contrasto alla criminalità organizzata negli anni 91-92, e in tempi più recenti delle misure restrittive introdotte dalla legge ex Cirielli, prevede una serie di limitazioni all'accesso ai benefici (affidamento in prova al servizio sociale, detenzione domiciliare, semilibertà. lavoro all'esterno ex art. 21, permessi premio) per il condannato che sia stato riconosciuto colpevole del reato di evasione o nei cui confronti sia stata revocata una misura alternativa: come pure per il condannato per reati connessi alla criminalità organizzata, o di terrorismo e di eversione.

tamento e tenendo anche conto delle richieste avanzate dai congiunti dell'interessato:

- in caso di imminente pericolo di vita di un famigliare o di un convivente; la condizione deve essere accertata dal giudice mediante indagini, anche di carattere tecnico;
- eccezionalmente, per eventi familiari di particolare gravità.

Qualora dagli accertamenti sulla pericolosità emerga il rischio di commissione di reati o di mancato rientro in Istituto, è possibile e opportuna la concessione del permesso sotto scorta.

Questo tipo di permesso ha una durata massima di cinque giorni, oltre al tempo necessario per raggiungere il luogo dove il detenuto o l'internato debba recarsi (e per fare ritorno in istituto).

Il detenuto che non rientra in Istituto allo scadere del permesso senza giustificato motivo è punito in via disciplinare se l'assenza si protrae per oltre 3 ore e non più di 12. Oltre le 12 ore è punibile per il reato di evasione ex art. 385 C.P.

Il provvedimento di concessione o di revoca del permesso è reclamabile, dal P.M. e dall'interessato, al Tribunale di sorveglianza o alla Corte d'appello (art.30-bis O.P.).

♦ Permesso premio (art. 30 ter O.P.)

E' concesso dal Magistrato di sorveglianza.

E' stato introdotti nel nostro ordinamento dalla legge 663/86, utilizzando analoghe esperienze maturate in altri Paesi.

Può essere concesso soltanto ai condannati (con esclusione quindi degli imputati ed internati previsti nei permessi di necessità):

- alla pena dell'arresto o della reclusione non superiore a tre anni anche se congiunta all'arresto; se si tratta di recidivi (ex Cirielli) solo dopo aver scontato un terzo della pena;
- alla pena della reclusione superiore a tre anni dopo l'espiazione di almeno un quarto della pena stessa, se recidivi (ex Cirielli) dopo metà della pena;
- se condannati per i reati di cui all'art. 4 bis O.P., dopo l'espiazione di almeno metà della pena e, comunque, di non oltre dieci anni, se recidivi (ex Cirielli) dopo due terzi della pena;
- alla pena dell'ergastolo, dopo l'espiazione di almeno dieci anni, se recidivi (ex Cirielli) dopo due terzi della pena e, comunque, di non oltre guindici anni.

Competente è sempre il magistrato di sorveglianza, che deve accertare la sussistenza di tre requisiti:

- che *il condannato abbia tenuto regolare condotta* (ossia quando il soggetto, durante la detenzione, abbia manifestato costante senso di responsabilità e correttezza nel comportamento personale, nelle attività organizzate negli istituti e nelle eventuali attività lavorative o culturali). Particolarmente determinante, ma non vincolante, è il parere del Direttore dell'Istituto penitenziario, che si avvarrà dell'opera del gruppo di osservazione e trattamento;
- che *il condannato non risulti socialmente pericoloso*. Per l'accertamento di questo requisito il giudice potrà acquisire un certificato penale dell'interessato, copia della sentenza di condanna ma, soprattutto la richiesta di informazioni agli organi di polizia del luogo di abituale dimora dell'interessato. Informazioni che debbono essenzialmente riguardare la *condizione attuale* del soggetto *in rapporto all'ambiente* in cui questi chiede di essere, seppur temporaneamente, inserito;
- che il permesso consenta di coltivare interessi affettivi culturali o di lavoro.

La durata complessiva della concessione non può superare i quarantacinque giorni nell'ambito di ciascun anno di espiazione di pena. Il singolo permesso non può avere durata superiore ai quindici giorni (compreso il tempo occorrente per raggiungere il luogo di fruizione e per il rientro in istituto). Anche in questo caso, come nei permessi di necessità, il giudice può disporre le cautele ritenute

necessarie ed opportune. Altrettanto dicasi per la normativa inerente ai ritardi o ai mancati rientri in istituto

Il provvedimento di concessione o di revoca è reclamabile dal P.M. e dall'interessato al tribunale di sorveglianza o alla Corte d'appello (art.30-bis O.P.).

Libertà controllata (artt. 53 e 56 L. 689/81)

E' concessa dal Magistrato di sorveglianza

La libertà controllata è una modalità di sostituzione di pena detentiva e comporta:

- il divieto di allontanarsi dal Comune di residenza, derogabile per comprovate esigenze di lavoro e famiglia;
- l'obbligo di presentarsi una volta al giorno presso l'Ufficio di Pubblica sicurezza;
- il divieto di detenere armi;
- la sospensione della patente di guida, derogabile esclusivamente per comprovate esigenze lavorative;
- il ritiro del passaporto e documento per espatrio.

Questo regime viene applicato anche a coloro che devono pagare le pene pecuniarie penali (non sanzioni amministrative, spese di giustizia e altro), e non sono in grado di farlo.

La sostituzione del pagamento con un numero di giorni determinati (un giorno ogni 38,00 euro di pena) è stabilita dal Magistrato di Sorveglianza autonomamente e non su richiesta dell'interessato.

Remissione del debito

Le spese di giustizia (processuali o di mantenimento in carcere) possono essere rimesse dal Magistrato di Sorveglianza nei confronti di soggetti che rispondano ai due requisiti:

- disagiate condizioni economiche;
- abbiano tenuto regolare condotta in carcere o in misura alternativa.

Riabilitazione

Istituto con il quale si estinguono le pene accessorie ed ogni altro effetto penale della condanna. Viene concesso su istanza all'interessato alle seguenti condizioni:

- siano trascorsi tre anni dal giorno in cui la pena principale si è estinta (otto anni per recidivi reiterati delinquenti abituali professionali o per tendenza);
- nessuna sottoposizione a misura di sicurezza;
- adempimento delle obbligazioni civili derivanti da reato, anche se non stabilite in sentenza di condanna.

L'espulsione come misura alternativa alla detenzione (art. 16 D.Lgs 286/1998).

Per questa misura, applicabile ai detenuti stranieri, si rimanda alla pag.30.

II DETENUTO STRANIERO

NEGLI ULTIMI ANNI LA POPOLAZIONE STRANIERA NELLE CARCERI ITALIANE È FORTEMENTE AUMENTATA: ESSA RICHIEDE UNA PARTICOLARE ATTENZIONE DA PARTE DEGLI ASSISTENTI VOLONTARI PERCHÉ, ANCOR PIÙ DEI RISTRETTI ITALIANI, GLI STRANIERI INCONTRANO DIFFICOLTÀ A COMPRENDERE LA REALTÀ CHE LI CIRCONDA, AD ESSERE INFORMATI SU CIÒ CHE SI PUÒ FARE DENTRO E FUORI DAL CARCERE, E DI FREQUENTE NON RIESCONO AD ESERCITARE I DIRITTI LORO RICONOSCIUTI DALL'ORDINAMENTO. INOLTRE SPESSO MANCANO LORO I PUNTI DI RIFERIMENTO SUL TERRITORIO (FAMIGLIA, CASA, LAVORO) CHE CONSENTONO L'ACCESSO ALLE MISURE ALTERNATIVE, COME PURE IL SOSTEGNO AFFETTIVO E PRATICO DELLA FAMIGLIA.

La legge italiana definisce "stranieri" tutti i cittadini di Stati che non appartengono all'Unione Europea.

La normativa che disciplina questa materia è il Testo Unico sull'Immigrazione (D. L.vo 25 luglio 1998 n. 286) con successive modifiche.

Il detenuto straniero senza permesso di soggiorno

Lo straniero senza permesso di soggiorno può essere:

- clandestino: se è entrato in Italia violando le leggi che regolano l'ingresso;
- irregolare: se è entrato regolarmente, ma non ha chiesto o ottenuto il permesso di soggiorno; oppure se gli è stato revocato o non rinnovato il permesso di soggiorno.

Per tutti i detenuti senza permesso di soggiorno la legge italiana prevede l'espulsione; questa può avvenire a fine pena, oppure quando la pena definitiva da scontare non supera i due anni (in quest'ultimo caso l'espulsione è decisa dal Magistrato di Sorveglianza, e il detenuto può proporre opposizione entro dieci giorni dal provvedimento). Questa sezione è redatta sulla base delle leggi in vigore in data 30 aprile 2008. Eventuali nuove norme che dovessero entrare in vigore successivamente saranno l'oggetto di un inserto di aggiornamento che integrerà il vademecum.

Non sempre l'espulsione è eseguita immediatamente (per motivi di salute, per mancanza di identificazione o di titolo di viaggio); nell'attesa lo straniero può essere trattenuto in un CPT (Centro di Permanenza e assistenza Temporanea) per un massimo di sessanta giorni (segnaliamo che è allo studio una legge che potrebbe aumentare notevolmente questa durata).

In questo caso è prevista un'udienza davanti al Giudice di pace alla presenza di un avvocato, che potrà chiedere che il trattenimento non prosegua e che potrà presentare un'opposizione al decreto di espulsione.

L'espulsione può anche consistere in un ordine di lasciare l'Italia entro cinque giorni; se lo straniero non ottempera e viene rintracciato, è previsto l'arresto e il processo per direttissima con una pena che va da un minimo di un anno a un massimo di guattro anni di reclusione.

Anche contro questo provvedimento di espulsione si può presentare ricorso al giudice di pace.

La legge prevede alcuni casi in cui lo straniero senza permesso di soggiorno non può essere espulso:

- se nello Stato di provenienza può essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali;
- se ha meno di diciotto anni;

Contro i provvedimenti di trattenimento e di espulsione la legge prevede che l'avvocato sia retribuito dallo Stato, anche quando è un avvocato di fiducia.

- se convive con un parente fino al quarto grado o con il coniuge italiano;
- se è la madre o il padre di un figlio che sta per nascere, e fino a sei mesi dopo la nascita.

Lo straniero che si trovi in queste condizioni può richiedere il permesso di soggiorno e opporsi all'espulsione.

Un altro caso in cui lo straniero può ottenere il permesso di soggiorno è quello previsto dall'art. 18 del T.U. sull'Immigrazione (soggiorno per motivi di protezione sociale, spesso applicato alle donne vittime di tratta). Viene concesso allo straniero che dimostra di volersi sottrarre ai condizionamenti di un'associazione a delinquere e per questo può correre dei pericoli. In questo caso, spesso su proposta del pubblico ministero, viene rilasciato un permesso di soggiorno valido per sei mesi, rinnovabile se lo straniero segue un programma di reinserimento precedentemente concordato.

Questo permesso di soggiorno è rilasciato anche - a fine pena - a uno straniero che abbia scontato una pena inflitta per un reato commesso quando era minorenne, e che abbia partecipato positiva-

mente ai programmi di assistenza e di integrazione concordati con gli educatori.

Lo straniero detenuto in custodia cautelare può ottenere anche misure cautelari non carcerarie, come gli arresti domiciliari, l'obbligo di dimora o di presentazione a un posto di polizia. In questo caso non può essere espulso e può soggiornare in Italia per tutta la durata della misura cautelare.

Lo straniero detenuto con condanna definitiva può, se sussistono i presupposti previsti dalla legge, chiedere e ottenere di scontare la pena con una misura alternativa, come la detenzione domiciliare o l'affidamento in prova al servizio sociale. Anche in questo caso lo straniero non può essere espulso per tutta la durata della pena.

Lo straniero detenuto, anche se privo di permesso di soggiorno e di documento di identità in corso di validità, può lavorare ed essere regolarmente assunto (per art. 21 o mentre è in misura alternativa) per tutto il periodo in cui sconta la pena.

L'identificazione avviene secondo i dati anagrafici della sentenza definitiva. Gli uffici competenti devono rilasciare il codice fiscale ed una speciale autorizzazione al lavoro, valida sino a fine pena.

Il detenuto straniero con permesso di soggiorno

Se lo straniero con permesso di soggiorno viene arrestato o condannato, non per questo perde automaticamente il permesso di soggiorno.

Tuttavia la legge prevede che il questore, quando ritiene che lo straniero sia socialmente pericoloso, possa far revocare o rifiutare il rinnovo del permesso di soggiorno. Di conseguenza vi sarà l'espulsione dall'Italia a fine pena.

Lo straniero condannato (anche in caso di patteggiamento) con sentenza passata in giudicato per alcuni tipi di delitti non può ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno, tranne casi eccezionali. L'art. 4 c. 3 del T. U. sull'immigrazione elenca questi tipi di delitti (fra gli altri, i reati relativi agli stupefacenti, alle violenze sessuali, alla prostituzione e al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina). Anche i reati previsti dall'art. 26 c. 7bis del T.U. sull'immigrazione (contraffazione del marchio di vestiti o borse, duplicazione abusiva di cd) comportano la perdita del permesso di soggiorno.

Anche contro la revoca o il rifiuto di rinnovo del permesso di soggiorno si può presentare ricorso al

TAR (Tribunale Amministrativo Regionale) tramite un avvocato.

Se il permesso di soggiorno scade durante il periodo di detenzione, è bene che il detenuto ne chieda il rinnovo. Spesso le questure, applicando una datata circolare del Ministero dell'Interno, rifiutano il rinnovo, ma è bene comunque avanzare la richiesta.

Permesso di soggiorno per motivi di giustizia

E' un permesso di soggiorno della durata di tre mesi (prorogabile) che può essere concesso, su richiesta dell'autorità giudiziaria, quando la presenza dello straniero è ritenuta indispensabile per celebrare un processo per gravi reati.

Lo straniero che si trova all'estero e che voglia entrare in Italia per partecipare a un processo contro di lui o nel quale è parte offesa, può chiedere, anche se è stato espulso, l'autorizzazione a rientrare in Italia. L'autorizzazione è limitata al tempo del processo ed è concessa dal Questore del luogo in cui si tiene il processo.

L'espulsione quale misura alternativa alla detenzione

Nei confronti del cittadino straniero che deve scontare una pena definitiva residua inferiore ai due anni (ad eccezione di reati gravi) il Magistrato di sorveglianza può deliberare l'espulsione. Questa misura, che può essere presa autonomamente dal Magistrato o sollecitata dal condannato, prevede l'immediato accompagnamento alla frontiera. Fino a tale momento lo straniero resta in carcere E' evidente che se la pena è stata interamente eseguita tale espulsione non possa avvenire.

Contro il provvedimento del Magistrato di Sorveglianza il detenuto straniero può presentare entro 10 giorni ricorso al Tribunale di sorveglianza, che decide nel termine di 20 giorni.

Lo straniero non potrà fare ritorno in Italia per almeno dieci anni. Se dovesse fare rientro prima di tale scadenza la pena interrotta riprenderebbe.

La Convenzione di Strasburgo

Datata 21 marzo 1983, ratificata dall'Italia nel 1988, consente ai detenuti stranieri presenti nelle carceri italiane di scontare, con il loro consenso, la pena nel loro Paese di origine che aderisca alla Convenzione stessa.

Deve trattarsi di condanna a seguito di sentenza passata in giudicato (definitiva) in relazione ad un fatto previsto come reato in entrambi i Paesi e deve prevedere una pena superiore a sei mesi. Le Autorità Italiane non possono consentire ciò laddove nel Paese aderente siano applicati trattamenti inumani o degradanti.

II DETENUTO TOSSICODIPENDENTE

I detenuti tossicodipendenti rappresentano una categoria altrettanto numerosa: si può dire che dividono gli spazi carcerari con i detenuti stranieri costituendo, insieme ad essi, la maggioranza della popolazione penitenziaria.

Tuttavia è utile preliminarmente precisare come a fronte di una legislazione fortemente proibizionista anche per quanto riguarda il semplice consumo, questi soggetti godono di una serie di opportunità di cui non sono destinatari gli altri detenuti.

La legislazione

La legislazione sulla tossicodipendenza vigente risale al 1990 (T.U. DPR 309/90), attualmente tale impostazione risulta modificata dalla legge n. 49 del 2006 che ha apportato importanti innovazioni sotto il profilo ideologico che si traducono in una più cogente modalità sanzionatoria, ma anche in un ampliamento delle opportunità di recupero.

Innanzitutto tale normativa parte dal presupposto, diversamente da quella del 1990, che tutte le droghe fanno male per cui non esiste alcuna differenza sul piano sanzionatorio tra droghe leggere e droghe pesanti.

La sanzione penale

In questo senso la detenzione di sostanze stupefacenti per finalità diverse dal proprio consumo personale, prescinde dalla tipologia di droga e viene punita con pene che vanno da sei a venti anni. Fa eccezione l'ipotesi in cui la detenzione, per il quantitativo e per la modalità con cui si realizza la cessione della stessa, possa essere ricondotta all'ipotesi attenuata di cui al quinto comma dell'art 73. A complicare la valutazione del giudice, prima discrezionale, circa la differenza tra detenzione per uso personale e quella per uso di terzi, è intervenuto il ripristino di tabelle nelle quali è stabilito il principio attivo di sostanza contenuta all'interno del quantitativo rinvenuto che rappresenta il discrimine tra uso personale e detenzione ai fini della successiva cessione. Si tratta di un criterio che un referendum popolare del 1993 aveva espressamente abrogato con riferimento alla normativa originaria. Tutto ciò crea possibili squilibri nella valutazione rappresentando il pericolo che alcuni semplici consumatori possano essere condannati a dispetto delle condizioni personali di dipendenza o di abitualità all'uso. Ciò in particolare riguarda i consumatori di droghe ex leggere.

La misura cautelare

La normativa, per contro, attraverso la formulazione dell'art. 89, prescrive al giudice che intende sottoporre a custodia cautelare un soggetto che ha in corso un programma di recupero, o che intenda sottoporsi, di applicare la misura degli arresti domiciliari in sostituzione della custodia in carcere, o presso la propria abitazione, per consentire al soggetto di frequentare un servizio pubblico o, preferibilmente presso una comunità di tipo residenziale.

La normativa, poi, prevede espressamente una equiparazione tra strutture pubbliche e private per quanto attiene al rilascio della certificazione di tossicodipendenza ed alla dichiarazione di idoneità del percorso di recupero.

Le strutture private, per ottenere tale equiparazione devono essere in possesso di requisiti strutturali e di personale ai fini dell'accreditamento (art. 116 e 117). Inoltre ai responsabili delle stesse si impone l'obbligo di riferire all'Autorità Giudiziaria ogni violazione commessa dal soggetto ospite in regime di arresti domiciliari e, se la violazione rappresenta un reato, in caso di mancata comunicazione si vedranno revocare l'accreditamento.

La sanzione amministrativa

Il semplice consumatore, che non incorre nella violazione di norme penali, non va indenne da censure dal momento che l'art. 75 prevede un procedimento amministrativo gestito dal Prefetto che stabilisce una sanzione (sospensione patente di guida, sospensione porto d'armi, sospensione documento valido per l'espatrio) per il detentore di sostanza inequivocabilmente destinata al proprio consumo personale che non si sottoponga ad un percorso di recupero presso il servizio pubblico o presso una struttura accreditata ai sensi dell'art. 116.

In caso di sottoposizione il procedimento amministrativo rimane sospeso fino alla conclusione del progetto per essere archiviato in caso di conclusione positiva.

Tale procedimento è caratterizzato da un maggior rigore (art. 75 bis) per i soggetti gravati da procedimenti penali per reati contro il patrimonio: in tal caso il questore, in omaggio ad esigenze di sicurezza, applica misure limitative della libertà personale, sempre con valenza amministrativa, che dovranno essere convalidate dall'autorità giudiziaria proprio per il loro carattere restrittivo. In caso di violazione di tali misure di sicurezza il consumatore incorre in sanzioni penali. E' evidente come queste ipotesi più rigorose siano dettate da esigenze di sicurezza della collettività più che dalle finalità terapeutico-educative sottese alla formulazione della norma di cui all'art. 75.

L'esecuzione

Infine, bisogna sottolineare, come tale legge estrinsechi la maggiore efficacia nella formulazione della misura alternativa in base alla nuova formulazione dell'art. 94, di cui si è già parlato trattando la fase dell'esecuzione.

L'affidamento in prova al servizio sociale per tossicodipendenti, lo si ripete, rappresenta una misura alternativa di ampio respiro (per pena da eseguirsi anche quale parte di pena residua fino a sei anni) per quei soggetti che scelgono un percorso riabilitativo. La principale innovazione riguarda la possibilità per il Magistrato di Sorveglianza di anticipare al momento della richiesta quello di esecuzione, in via provvisoria, di una misura che presumibilmente sarà concessa in via definitiva dal Tribunale di Sorveglianza, sciogliendo così l'antico problema legato alla distanza tra la presentazione dell'istanza e quello della concessione della misura: tempo che, solitamente, il giovane trascorre già presso una struttura sottoponendosi a quelle prescrizioni che il regime di affidamento disporrà.

Per quanto riguarda l'aspetto tecnico si rimanda alla parte sull'esecuzione.

GLOSSARIO GIURIDICO

Fase di merito:

le indagini	
- avvocato difensore	17
- pubblico ministero	17
- giudice delle indagini preliminari (GIP)	17
- giudice per l'udienza preliminare (GUP)	
- limitazioni della libertà personale	18
- udienza di convalida	18
- misure cautelari	18
- tribunale per il riesame	18
- scarcerazione	19
il processo	
- udienza preliminare	19
- procedimento ordinario	19
- riti alternativi	20
- decreto penale di condanna	20
- procedimento per direttissima	20
- appello	20
- ricorso per Cassazione	21
- legge ex Cirielli	21
Fase di esecuzione:	
le figure	
- giudice dell'esecuzione	22
- tribunale di sorveglianza	22
- magistrato di sorveglianza	22
misure alternative, benefici, permessi	23
- affidamento in prova al servizio sociale	23
- affidamento in prova al s.s. per tossicodipendenti	23
- detenzione domiciliare	24
- semilibertà	24
- lavoro all'esterno (art. 21)	25
- liberazione anticipata	25
- permesso di necessità	26
- permesso premio	26
- libertà controllata	27
- remissione del debito	27
- riabilitazione	27
- espulsione come misura alternativa	30

CHE COS'E' LA C.R.V.G.L.

La C.R.V.G.L. Conferenza Regionale Volontariato Giustizia della Liguria riunisce associazioni e gruppi impegnati in esperienze di volontariato operanti nei vari ambiti della giustizia penale allo scopo di costituire un tavolo di confronto per le esperienze e le proposte da queste provenienti. E' aderente alla Conferenza Nazionale Volontariato Giustizia di cui condivide le linee programmatiche. E' apartitica, non persegue fini di lucro.

FINALITÀ

La conferenza ha i seguenti scopi:

- 1. Il confronto e il dialogo tra gli organismi di volontariato presenti operativamente nella Regione, per promuovere politiche di giustizia, studi e ricerche sul territorio regionale e coinvolgere il maggior numero di organismi locali per un confronto e un dialogo a livello territoriale
- 2. Rappresentare secondo le indicazioni del Consiglio Regionale gli organismi aderenti, operanti nei diversi settori dell'intervento sociale nell'ambito della giustizia, nei rapporti con la Regione e le istituzioni pubbliche e private presenti sul territorio regionale.

C.R.V.G.L. Conferenza Regionale Volontariato Giustizia

Liguria

C/o Veneranda Compagnia di Misericordia Via S. Donato, 6 (cancello) tel. e fax 010/2469174 16123 Genova

www.crvgl.it



